

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2509 del 29/04/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI - RINNOVO E SUBENTRO NELLA TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL RIO RONCO, AD USO IRRIGUO-AGRICOLO IN COMUNE DI FORLÌ (FC), LOCALITA' VECCHIAZZANO - AZIENDA AGRICOLA RINALDINI ALCEO - PRATICA N. FC05A0037.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2606 del 29/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventinove APRILE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI - RINNOVO E SUBENTRO NELLA TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL RIO RONCO, AD USO IRRIGUO-AGRICOLO IN COMUNE DI FORLÌ (FC), LOCALITA' VECCHIAZZANO - AZIENDA AGRICOLA RINALDINI ALCEO - PRATICA N. FC05A0037.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. n. 159/2011 (Norme in materia di antimafia);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;
- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19/03/2025 con la quale è stato conferito ad interim l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena nei confronti del Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 94/2023 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 140/2022. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae con decorrenza dal 01/06/2024 fino al 31/05/2029;
- la Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est per il suddetto periodo ed, in particolare, per il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, è stato conferito l'incarico di funzione all'Ing. Milena Lungherini;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna -Servizio Tecnico bacino Fiumi Romagnoli- n.7365 del 25/05/2006 è stata rilasciata ai Sig.ri Campani Stefano (C.F. CMPSFN68S09D704T) e Raggi Fabrizio (C.F.RGGFRZ64D04D704B), la concessione ordinaria di cui alla Pratica n.FC05A0037 con scadenza al 31/12/2010, per la derivazione di risorsa idrica superficiale mediante prelievo dalla sponda sinistra del Rio Ronco, in Comune di Forlì (FC) Località Vecchiazzano, ad uso irriguo-agricolo, risorsa n. FCA10469, per una portata massima pari a circa 63 l/s e per un volume annuo pari a circa 2890 mc;
- la Regione Emilia-Romagna -Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli- con Determinazione n.10883 del 21/10/2009 ha rettificato la sopraccitata Determinazione con modifica della data di scadenza al 31/12/2015;
- con domanda acquisita dalla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tecnico di Bacino Romagna- in data 22/12/2015 e registrata al Prot. n.PG/2016/7154 del 11/01/2016, i Sig.ri Campani Stefano (C.F.CMPSFN68S09D704T) e Raggi Fabrizio (C.F. RGGFRZ64D04D704B), hanno richiesto il rinnovo senza modifiche della suddetta concessione, in corso di istruttoria e non giunto agli atti finali;
- con istanza presentata in data 29/12/2020 registrata al protocollo di questa Agenzia PG/2020188557 del 29/12/2020, l'Impresa Individuale Rinaldini Alceo Azienda Agricola C.F. RNLLCA38H30C777Q e P.I. 02571650403 ha richiesto il subentro nella suddetta domanda di rinnovo per il cambio di titolarità della concessione in oggetto, in qualità di proprietario del fondo come da atto di compravendita allegato all'istanza;

CONSIDERATO che il prelievo è stato esercitato legittimamente secondo quanto stabilito nell'atto di concessione dopo la scadenza dello stesso, a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;

CONSIDERATO, altresì, che la domanda è sottoposta al procedimento di rinnovo con variante non sostanziale di concessione di derivazione di acque superficiali, ai sensi rispettivamente dell'art. 27 e dell'art. 31, comma 2 del R.R. n. 41/2001;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO degli assensi espressi da:

- SAC Forlì-Cesena: Relazione istruttoria datata 08/04/2025, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:
 - essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione), il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - ❖ installazione e mantenimento in regolare stato di funzionamento di strumento tecnicamente idoneo alla misurazione dei volumi emunti (contatore volumetrico) che dovrà essere collocato nella tubazione di mandata della pompa che preleva l'acqua dal lago, per la misurazione dei volumi emunti dallo stesso;
 - ❖ clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;
 - ❖ rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero:
 - DMV estivo (maggio/settembre): 0,05 mc/s;
 - DMV invernale (ottobre/aprile): 0,05 mc/s;

- Regione Emilia Romagna -Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena: Nulla Osta Idraulico rilasciato con nota Prot. n.75666.U del 30/10/2024 acquisita da questa Agenzia al Prot. n. PG/2024/196977 del 31/10/2024, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Provincia di Forlì-Cesena: parere favorevole rilasciato con nota Prot. n.26456/2024 del 27/09/2024 acquisita da questa Agenzia al Prot. PG/2024/173822 del 27/09/2024, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Consorzio di Bonifica della Romagna: parere favorevole rilasciato con nota Prot. n.32950 del 27/09/2024 acquisita da questa Agenzia al Prot. PG/2024/174398 del 27/09/2024 dal quale si rileva che i terreni censiti interessati non sono ricompresi all'interno di un areale potenzialmente servita da impianti in pressione e non risultano confinanti con canali ad uso irriguo gestiti dallo scrivente Consorzio;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo delle acque superficiali con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico non classificato (poiché non individuato nei Piani di Gestione Distrettuali 2021-2027 ai sensi della D.G.R. n. 2293 del 27/12/2021), denominato "Rio Ronco", per il quale è stato imposto il rispetto dei seguenti valori di DMV:

- DMV (maggio/settembre): 0,05 mc/s;
- DMV (ottobre/aprile): 0,05 mc/s;

ACCERTATO inoltre che, trattandosi di un uso irriguo-agricolo utilizzato per sopperire ai momenti di siccità estivi oltre al prelievo per l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari alle colture, a servizio di un comparto irriguo dichiarato di ha 06.10.00, impiantato a vigneto con metodo irriguo a goccia, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 2.890 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR n. 1415/2016.

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica non è stato variato per cui risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo bocca tassata sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che i Sig.ri Campani Stefano (C.F.CMPSFN68S09D704T) e Raggi Fabrizio (C.F.RGGFRZ64D04D704B), in qualità di concessionari uscenti, hanno versato:

- in data 27/04/2006 alla Regione Emilia-Romagna un importo pari ad € 51,65 a titolo di deposito cauzionale introitato sul Capitolo n.07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
- in data 27/04/2006 l'importo pari a euro 164,00 corrispondente alle spese istruttorie dovute per la richiesta di concessione;
- in data 13/08/2015 l'importo pari a euro 87,00 corrispondente alle spese istruttorie dovute per l'istanza di rinnovo della concessione:

ACCERTATO, altresì che sono stati corrisposti i canoni fino al 2025 compreso;

ATTESO che l'Impresa Individuale Rinaldini Alceo Azienda Agricola C.F. RNLLCA38H30C777Q e P.I. 02571650403, in qualità di concessionario subentrante, ha versato:

- in data 27/02/2025 l'importo di euro 14.41 corrispondente al canone per l'anno 2025 ed in data 23/04/2025 il canone per la risorsa idrica per i rimanenti nove anni, pari a euro 129,69 in quanto come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per l'intera durata della concessione ;
- in data 23/04/2025 il deposito cauzionale di importo di euro 250.00, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

TENUTO CONTO che:

- in data 16/04/2025, unitamente alla trasmissione del disciplinare, con nota acquisita da questa Agenzia al Prot. n. PG/2025/72623 del 16/04/2025 l'Impresa Individuale Rinaldini Alceo ha allegato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Sig. Campani Stefano, datata 11/01/2021, acquisita da questa Agenzia al Prot. n. PG/2021/3331 del 12/01/2021, con la quale il Sig. Campani Stefano dichiara che la quota spettante in forza di legge del deposito cauzionale di € 51,65, versato in data 27/04/2006, resti a favore del nuovo concessionario;
- con la nota sopra citata (PG/2025/72623 del 16/04/2025) l'Impresa Individuale Rinaldini Alceo Azienda Agricola ha richiesto la restituzione del deposito cauzionale di € 51,65, avendo già pagato in data 23/04/2025 un deposito cauzionale di importo di € 250.00;

VERIFICATO che per mero errore materiale la sopra richiamata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Sig. Campani Stefano non era stata correttamente smistata all'Ufficio competente;

RITENUTO che debba essere restituito all'Impresa Individuale Rinaldini Alceo Azienda Agricola l'importo di Euro 51,65 versato sul Conto Corrente Postale C/C n.00367409 intestato a "Regione Emilia-Romagna" Deposito Cauzionale Concessione utilizzo Derivazione Acqua Pubblica" con bollettino n.27/164 06 del 27-04-06 0163 VCY0537 Ente creditore "Regione Emilia Romagna", causale "Deposito Cauzionale Concessione utilizzo Demanio idrico";

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per l'Impresa Individuale Rinaldini Alceo Azienda Agricola C.F. RNLLCA38H30C777Q e P.I 02571650403, inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 08/07/2024, acquisita al prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0055870_20240708;

ACQUISITO tramite la banca dati nazionale antimafia il nulla-osta antimafia rilasciato dalla Prefettura di Forlì-Cesena in data 19/12/2024, acquisito al prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_055870_20240708, con cui si attesta che a carico dell'Impresa Individuale Rinaldini Alceo Azienda Agricola C.F. RNLLCA38H30C777Q e P.I. 02571650403 e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla medesima data non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del medesimo Decreto;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo con variante non sostanziale della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Milena Lungherini titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, all'Impresa Individuale Rinaldini Alceo Azienda Agricola C.F. RNLLCA38H30C777Q e P.I. 02571650403, la concessione con procedura ordinaria di cui alla pratica n.FC05A0037, con variante non sostanziale per subentro nella titolarità, per il prelievo di acqua pubblica superficiale dal Rio Ronco in sponda sinistra, avente le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa FCA10469

- prelievo ubicato in Comune di Forlì (FC), Frazione Vecchiazzano, in area di proprietà della medesima Azienda,, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Fg. 247, antistante mapp. 174, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 740.347,84 - Y:896.921,26;
 - prelievo da esercitarsi mediante piccola briglia in c.a. di contenimento posizionata sul Rio Ronco, delle dimensioni di circa mt 2,70 (larghezza) e mt 0,90 (altezza) con botola in legno e tubazione in pvc tipo corrugato (diametro 16 cm) passante da pozzetto (dimensioni cm 80X80) con saracinesca per l'entrata dell'acqua. La risorsa idrica è trasferita dal punto di derivazione (briglia) per caduta sino al lago di raccolta;
 - utilizzo della risorsa ad uso irriguo-agricolo;
 - portata massima di derivazione dal Rio Ronco pari a 63,00 l/s;
 - volume complessivo pari a 2.890,00 mc/annui;
 - elettropompa posizionata nel lago di raccolta con portata massima pari a 16,22 l/sec ;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2034;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta in data 16/04/2025 (trasmesso con nota acquisita da questa Agenzia al prot. n. PG/2025/72623 del 16/04/2025) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
 4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con nota Prot. n.75666.U del 30/10/2024 acquisita da questa Agenzia al Prot. n. PG/2024/196977 del 31/10/2024, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;

5. di stabilire che il concessionario debba rispettare le prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Provincia di Forlì-Cesena -Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale- rilasciato con nota Prot. n.26456 del 27/09/2024 acquisita da questa Agenzia al Prot. PG/2024/173822 del 27/09/2024, riportate nel disciplinare di concessione che le contiene;
6. di quantificare l'importo del canone per l'anno 2025 in euro 14,41 per l'utilizzo della risorsa idrica;
7. di fissare in euro 144,10 la somma dovuta per i canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica per i dieci anni di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati fatto salvo l'eventuale rideterminazione dell'importo ai sensi di aggiornamenti normativi;
8. di fissare in euro 250 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari a euro 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
9. di individuare nell'Impresa Individuale Rinaldini Alceo Azienda Agricola C.F. RNLLCA38H30C777Q e P.I. 02571650403, l'avente diritto alla restituzione del deposito cauzionale, di importo pari a euro 51,65 versato in data 27/04/2006 dai Sig.ri Campani Stefano (C.F.CMPSFN68S09D704T) e Raggi Fabrizio (C.F. RGGFRZ64D04D704B), tenuto conto che:
 - con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata 11/01/2021, acquisita al PG/2021/3331 del 12/01/2021, il Sig. Campani Stefano ha dichiarato che la quota spettante in forza di legge del deposito cauzionale di € 51,65, versato in data 27/04/2006, rimanga a favore del nuovo titolare della concessione;

- è stato versato interamente l'importo di Euro 250,00 in data 23/04/2025 da parte dell'Impresa Individuale Rinaldini Alceo Azienda Agricola C.F. RNLLCA38H30C777Q e P.I. 02571650403;
- 10. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
- 11. di inviare copia semplice del presente provvedimento all'Impresa Individuale Rinaldini Alceo Azienda Agricola C.F. RNLLCA38H30C777Q e P.I. 02571650403 e alla Regione Emilia-Romagna -Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente-, per la restituzione dell'importo di Euro 51,65;
- 12. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
- 13. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
- 14. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- 15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale

amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica , ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010;

16. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025;
17. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

Dott. Stefano Renato de Donato

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale per uso irriguo-agricolo, rilasciata all'Impresa Individuale Rinaldini Alceo Azienda Agricola C.F. RNLLCA38H30C777Q e P.I. 02571650403 (pratica n. FC05A0037).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico non identificato, denominato "Rio Ronco", avviene da sponda sinistra.
2. L'opera di presa è costituita da una piccola briglia in c.a. di contenimento posizionata sul Rio Ronco, delle dimensioni di circa mt 2,70 (larghezza) e mt 0,90 (altezza) con botola in legno e tubazione in pvc tipo corrugato (diametro 16 cm) passante da pozzetto (dimensioni cm 80X80) con saracinesca per l'entrata dell'acqua. La risorsa idrica è trasferita dal punto di derivazione (briglia) per caduta sino al lago di raccolta, dal quale viene sollevata e addotta per l'utilizzazione irrigua mediante una pompa elettrica, e presenta le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa: FCA10469;

- ubicazione: Comune di Forlì (FC) - Frazione Vecchiazzano, Fg. 247, mapp. 174;
- coordinate UTM RER X: **740.347,84** - Y: **896.921,26**;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso irriguo-agricolo a servizio di una superficie complessiva pari ad Ha 06.10.00, con impianto di irrigazione a goccia e viene utilizzato per sopperire ai momenti di siccità estivi oltre al prelievo per l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari alle colture e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva dal Rio Ronco pari a 63,0 l/s;
- volume annuo complessivo pari a 2.890,00 mc.

- prelievo effettuato dal lago di raccolta mediante elettropompa marca Grundfos - CNR 16-50 con portata di esercizio pari a 16,22 l/sec;

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con nota Prot. n.75666.U del 30/10/2024 acquisita da questa Agenzia al Prot. n. PG/2024/196977 del 31/10/2024
“[...]

1. *La durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
2. *Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compreso il posizionamento della derivazione sulla cartografica catastale; quindi, il Richiedente, è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rivelarsi errate;*
3. *E' vietato eseguire nell'alveo e nelle sponde escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere oltre a quanto con questo Nulla Osta idraulico autorizzato. E' vietato altresì ingombrare aree demaniali con cose diverse dalle opere di prelievo;*
4. *L'area non potrà essere utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti anche a carattere precario né recintata in forma permanente;*
5. *L'area in cui avverrà l'attingimento dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, compresi rifiuti di qualsiasi genere eventualmente trasportati dalle acque, così da non ostacolare il libero deflusso delle acque. L'area non potrà essere oggetto di scavi o riporti*

di materiali e dovrà essere mantenuta libera da vegetazione e materiali o rifiuti eventualmente trasportati dalle acque, così da favorire il libero deflusso delle acque. Qualsiasi eventuale intervento all'area occupata o modifica della stessa, dovranno essere preventivamente autorizzati da ARPAE-SAC e da questo UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena. E' vietato l'utilizzo di prodotti chimici per le concimazioni, per gli eventuali trattamenti antiparassitari e diserbanti in genere;

- 6. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) i soli lavori finalizzati a mantenere pulite e funzionali le opere di presa, per una estensione complessiva di 5 mt di fronte, nei quali il Richiedente potrà provvedere allo sfalcio della sola vegetazione arbustiva spontanea e alla pulizia delle superfici spondali secondo le modalità, in ogni fase sia operativa che a regime, nei termini stabiliti e fissati nell'atto di determina dirigenziale n. 7365 del 25/05/2006 e nella successiva determina dirigenziale n. 10883 del 21/10/2009 entrambe rilasciate dal Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli; Con particolare riguardo alla funzionalità della sezione idraulica del corso d'acqua mediante la pulizia dell'attraversamento/occupazione che dovrà essere sgombra da sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione e/o materiale, sedimenti e occlusioni, rimozione di tronchi, ramaglie che eventualmente si dovessero fermare a seguito di ogni piena del corso d'acqua, che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque. È tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti. Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente in ambiti comunque esterni al Demanio Idraulico, ad eccezione del materiale lapideo, sabbia e ghiaia che deve rimanere in ambito demaniale e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena.*

Questa Agenzia, informando l'amministrazione concedente (ARPAE), si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ulteriori interventi di manutenzione idraulica di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.

- 7. Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto, l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private/pubbliche, non di proprietà del richiedente, necessarie alla collocazione dell'impianto mobile di attingimento dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari privati o enti pubblici;*
- 8. L'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena resta sollevato da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;*
- 9. Ogni modifica piano altimetrica e/o intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere vincolante dell'UT Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, Autorità Idraulica competente territorialmente;*
- 10. Nel caso in futuro si dovesse adoperare una pompa elettrica, i cavi elettrici per l'alimentazione della pompa dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al margine della fascia di rispetto di almeno quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale delle amministrazioni interessate;*
- 11. Per l'esecuzione di eventuali successivi lavori di modifica dell'occupazione mediante l'opera di prelievo, il richiedente dovrà munirsi di regolare autorizzazione rilasciata dall'Amm.ne concedente. In caso di necessità di intervento urgente di riparazione, il Richiedente è tenuto a*

dare, all'UT Sicurezza Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta;

- 12. Il percorso della tubazione deve essere segnalato, con paline o altri strumenti, in accordo con lo scrivente Servizio, in modo da non creare intralcio alla manutenzione delle difese spondali;*
- 13. In caso di necessità, per interventi urgente di ripristino o sistemazione post piena, il richiedente è tenuto a dare, all'UT Sicurezza Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta, come pure ogni intervento e/o modifica alla superficie assentite e alla sua destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'UT Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;*
- 14. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*
- 15. Resta facoltà di questo Ufficio Territoriale prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione, finalizzati all'ottimale gestione idraulica, di cui dovesse insorgere la necessità. Allo stesso modo nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato dalla concessione debba essere oggetto di lavori di sistemazione idraulica potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e priva di qualunque materiale o manufatto;*

16. *Il ripristino ed il risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti all'occupazione oggetto della presente concessione sono in capo al Concessionario;*
17. *In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme vigenti per la tutela delle acque da inquinamento;*
18. *Durante la manutenzione e la pulizia ordinaria dell'area oggetto di istanza, ai fini della salvaguardia del patrimonio ittico, i richiedenti autorizzati dovranno attenersi alla raccomandazione di operare nel modo meno invasivo possibile in modo tale da non creare danno agli habitat acquatici circostanti, richiedendo, se del caso, agli uffici preposti le indicazioni operative del caso, come previsto ai sensi e per effetto della L.R. 11/2012;*
19. *Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'area demaniale, meglio definiti come "I tagli della vegetazione arborea presente lungo i corsi d'acqua e le casse di espansione e di laminazione possono interessare: alvei, golene, sponde e argini, comprensivi delle sommità, delle scarpate interne ed esterne, delle banche e della fascia di rispetto di 4 m dal piede delle scarpate interne ed esterne. I suddetti tagli devono interessare soprattutto le piante appartenenti alle specie alloctone e quelle morte, inclinate o instabili e devono essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo-autunnale ed invernale, escludendo, comunque, il periodo 15 marzo - 15 luglio, al fine di tutelare l'avifauna nidificante; sono, altresì, sempre ammessi gli interventi urgenti o di somma urgenza necessari per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità", (DGR n. 338 del 26/02/2024 – che modifica la DGR n. 3939/1994 e la DGR n. 1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta dall'UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e dall'amministrazione concedente (ARPAE);*
20. *E' vietato disporre il tubo di condotta lungo il piede dell'argine, mentre è possibile disporlo parallelamente ad una distanza non inferiore a m 4,00;*

21. *Nelle fasce percorribili sopra specificate le condotte dovranno essere collocate all'interno di tubi di alloggiamento e protezione, rinfiacati di terreno ben compattato a formazione di rilevati dalle seguenti caratteristiche dimensionali: superficie piana in sommità di lunghezza non inferiore a metri 4 e larghezza pari alla sommità arginale o alla banca, o larghezza non inferiore a metri 4 se al piede dell'arginatura. pendenza delle rampe di salita e discesa non superiore al 20%;*
22. *I tubi interrati o rinfiacati dovranno essere protetti se necessario contro la corrosione e avere resistenza idonea a sopportare qualsiasi carico accidentale, compreso quello di macchine da cantiere, autocarri e mezzi agricoli. I tubi di alloggiamento dovranno avere pendenza di sgrondo verso l'esterno del corpo arginale. All'uscita di ciascun tubo di alloggiamento dovrà essere realizzato, per evitare ristagni o ruscellamenti, un adeguato sistema di allontanamento dell'acqua. Durante i periodi d'inattività i tubi di alloggiamento dovranno essere opportunamente tappati alle estremità. Il Concessionario è tenuto, a richiesta del Servizio concedente, a eseguire a proprie spese verifiche di integrità e prove di tenuta delle tubazioni interrate;*
23. *Le tubazioni di condotta dell'acqua dovranno essere in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde e degli argini fluviali. Dovranno essere munite, presso la sommità arginale, di tappo di disinnesco del sifone o di valvola di arresto del flusso;*
24. *Al fine di prevenire danni accidentali, per una striscia di almeno 10 metri di larghezza lungo le tubazioni, il Concessionario dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici golenali, arginali e delle fasce di rispetto, in modo da rendere l'attraversamento ben visibile. E' tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti;*

25. *Gli estremi della concessione, le posizioni delle tubazioni interrato e altre indicazioni utili sui manufatti (tipo, percorso e profondità, ecc. conformemente alle prescrizioni impartite) dovranno essere segnalate sul luogo a cura del Concessionario con tabelle posizionate in accordo col personale dell'Amministrazione idraulica, in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale;*

CONDIZIONI GENERALI

1. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;*
2. *L'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali causati all'impianto di derivazione;*
3. *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. In particolare, ogni qualvolta una piena del corso d'acqua sia suscettibile di raggiungere le apparecchiature di prelievo queste dovranno essere rimosse e mantenute a distanza di sicurezza fino alla risoluzione della piena, previa consultazione dei*

Bollettini di vigilanza/alerta nel sito "Allerta Meteo Emilia Romagna"

<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/alerte-e-bollettini>;

- 4. Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare, nel caso di eventi di piena del corso d'acqua o comunque a seguito di emissione dell'Allerta meteo-idrogeologica-idraulica da parte di ARPAE Emilia-Romagna/ Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il richiedente è tenuto alla conoscenza e presa visione di tale documento, reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dal livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone B1 - B2 e dovranno essere mantenute operative almeno per tutto il periodo di validità della suddetta allerta e comunque finché permangono le condizioni di criticità;*
- 5. L'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- 6. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Ufficio Territoriale;*
- 7. È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie;*
- 8. Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per i manufatti presenti su area del demanio idrico un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;*

9. *Resta a carico del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento dei manufatti, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Ufficio;*
10. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale, temporanea o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione e ripristino dei luoghi, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.*

[...]"

ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAI PARERI ACQUISITI

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel parere rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena -Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale- rilasciato con nota Prot. n.26456 del 27/09/2024 acquisita da questa Agenzia al Prot. PG/2024/173822 del 27/09/2024: “[...]

- *poiché alcune parti del tracciato della condotta ricadono all'interno del sistema forestale e boschivo tutelato dall'art. 10 del PTCP, l'utilizzo dell'impianto, così come gli eventuali interventi di manutenzione, non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti: in particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati;*

- *ai sensi dell'art. 28, le derivazioni da acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tali da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati;*
- *che non venga alterato il “deflusso minimo vitale del Rio Ronco”, al fine di garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d'acqua, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali.[...]”*

ARTICOLO 5 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione (il cui importo per l'anno 2025 è pari a euro 14,41 per la risorsa idrica entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2, pertanto il concessionario ha versato un importo pari a euro 144,1 relativo al corrispondente alla somma dei canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica per dieci anni di durata della concessione.

ARTICOLO 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a euro 250,00, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 7– DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2034.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del

disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto ad installare ed a mantenere in regolare stato di funzionamento uno strumento tecnicamente idoneo a fornire la corretta misurazione dei volumi emunti, contatore volumetrico che dovrà essere collocato nella tubazione di mandata della pompa che preleva l'acqua dal lago, per la misurazione dei volumi emunti dallo stesso ed a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae –Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena e all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.
2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a

comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.

3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale estivo (da maggio a settembre) pari a 0,05 mc/s ed invernale (da ottobre ad aprile) pari a 0,05 mc/s. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
6. **Sub concessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio

all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

9. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 12 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.